

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA PRIMA Sezione Penale

riunito in camera di consiglio nella persona di:

Dott. GIOVANNI PAGLIUCA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di [redacted] nata a Castello d'Adda

il 25.10.1951 e residente a Brescia in Via Pusterla n. 9

LIBERA - PRESENTE

Difesa di fiducia dell'avv. Luigi Frattini del Foro di Brescia

IMPUTATA

Del delitto p. e o. dagli artt. 31, 342 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in assenza di alcun titolo di laurea ed iscrizione all'albo, esercitava abusivamente la professione di psicologa effettuando, in particolare, prestazioni nei confronti di [redacted]

Accertato in Brescia il 11.8.1997. Permanente.

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il difensore dell'imputata chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza N. 148 /

del 19.1.2001

Minuta in Cancelleria

il \_\_\_\_\_ Il fun

SENTENZA

Depositata il 24 GEN. 2001

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ERIC ZANDELLI

Notificata al contumace

il \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.G.

il \_\_\_\_\_

Comunicata al P.M.

il \_\_\_\_\_

Impugnata SI  NO Irrevocabile

il \_\_\_\_\_

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al

il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo al P.M. e P.

il \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Provveduto per C.R.

il \_\_\_\_\_

Provveduto per libretto DD.G

n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

Campione penale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ era citata a giudizio per rispondere del delitto di esercizio abusivo della professione di psicologa.

La contestazione aveva origine da un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza che, verificata la regolarità sotto il profilo fiscale della contabilità inerente la attività esercitata dalla ██████████ appurava che la medesima non era iscritta all'albo professionale degli psicologi, non essendo in possesso di alcun titolo accademico o ad esso equipollente, a mente della normativa in vigore.

Rapportato in tale senso il Procuratore della Repubblica esercitava l'azione penale nei confronti della prevenuta in ordine al delitto di cui alla rubrica.

L'istruttoria dibattimentale si esplicava nell'assunzione di diversi testimoni, per lo più clienti e colleghi della ██████████ nonché di un consulente tecnico; all'esito della discussione accusa e difesa concludevano chiedendo l'assoluzione della imputata.

E' il Giudice ritiene che le conclusioni tratte uniformemente da accusa e difesa trovino valida ragion d'essere nella valutazione delle prove acquisite nel corso del dibattimento.

Invero, il portato probatorio acquisito alla cognizione del giudice consta di prove orali testimoniali e prove documentali ed in entrambi i casi si giunge alla conclusione che la ██████████ esercitava attività di psicanalista e non di psicologa.

Ciò posto, detto che tutte le fatture e ricevute acquisite presso lo studio dell'imputata dalla polizia tributaria operante riportavano quale causale dei pagamenti "sedute di psicoanalisi", pare opportuno riassumere il contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.

Uno dei verbalizzanti, Manzari Daniele, dichiarava di avere accertato all'anagrafe tributaria che la ██████████ risultava svolgere attività paramedica, mentre il controllo eseguito presso il comune dava conto di

*R. P. / 6/6*

esercizio dell'attività di psicanalista; aggiungeva che nella documentazione fiscale controllata e consegnata direttamente alla Guardia di Finanza dall'imputata erano comprese fatture in cui era scritto 'sedute di psicanalisi'.

All'esito del controllo non era mosso all'imputata alcun rilievo sotto il profilo fiscale; tuttavia, dopo avere assunto alcune informazioni presso l'A.S.L. nonché presso l'ordine degli psicologi e dei medici in ordine ai requisiti necessari per esercitare tale attività, il teste accertava che la Gennari non era in possesso di alcun titolo accademico, condizione necessaria per l'iscrizione all'albo professionale degli psicologi, istituito con la legge n.56/1989.

Erano, quindi, sentiti alcuni dei clienti della [redacted] fra cui Donadio Riccardo che affermava di essere diventato cliente dell'imputata su indicazione di un amico, e ciò per qualche mese nel corso del 1997. Riferiva di essersi rivolto alla [redacted] in quanto interessato alla psicanalisi. Sulle modalità di svolgimento delle sedute, il teste affermava che la [redacted] svolgeva sedute di psicoanalisi individuali e di gruppo. Una volta entrato nello studio, consistente in un appartamento, si sedeva o si sdraiava, parlava di sé e dei suoi problemi a ruota libera e la [redacted] a volte interveniva ponendo domande e chiedendogli di fare libere associazioni mentali.

A specifica domanda dichiarava che la [redacted] mai gli aveva prescritto alcun farmaco e mai gli aveva suggerito tecniche comportamentali da tenere in società. Per le prestazioni ricevute effettuava pagamenti, ottenendo la corrispondente fattura.

Zani Luisa affermava di essere stata dapprima cliente, su indicazione della stessa [redacted] di tale dottor Baldini a Milano, psicoanalista e, dopo alcuni dissapori con costui, di essersi rivolta alla [redacted] che nel frattempo aveva aperto un suo studio.

*[Handwritten signature]*

La [redacted] la riceveva in un appartamento arredato con una scrivania, un lettino ed una libreria; lei entrava, si sdraiava e parlava di sé e dei suoi problemi a ruota libera e la [redacted] interveniva ponendo domande e chiedendole di fare libere associazioni mentali. Dichiarava che il suo scopo era quello di comprendere il perché del suo fallimento matrimoniale e di conoscere le motivazioni relative a fatti emotivi; era stata cliente della [redacted] dal 1990 fino a tre anni or sono (1997); l'imputata non le aveva prescritto alcun farmaco né aveva suggerito tecniche comportamentali da tenere in società. Per le prestazioni ricevute effettuava pagamenti ottenendo la fattura.

Viola Marzia dichiarava di essere stata una 'analizzanda' della [redacted] fino a 4-5 anni or sono; rendeva dichiarazioni analoghe a quelle della Zani ed affermava di sapere che la [redacted] non era iscritta ad alcun albo, ma che la cosa era per lei irrilevante.

Massardi Maria Laura dichiarava di essersi rivolta circa un anno or sono alla [redacted] su indicazione di una sua amica, di essere tuttora sua cliente e di tenere con lei due o tre incontri settimanali della durata di circa mezz'ora ciascuno con modalità analoghe a quelle riferite dagli altri testimoni.

Flocchini Pierangela dichiarava di essersi rivolta alla [redacted] alcuni anni or sono e di essere stata sua cliente per circa un anno nel corso del quale sosteneva due o tre incontri settimanali della durata di circa mezz'ora ciascuno. Durante le sedute parlava a ruota libera, e mai su input della [redacted] con veri e propri monologhi.

Contardi Sergio era sentito quale teste della difesa. Dichiarava di essere psicoanalista a Milano da circa venti anni; di essere laureato in psicologia ed in economia; di conoscere la [redacted] fin dal 1991 in quanto entrambi collaboravano con la rivista di psicoanalisi 'Telemia' (la

*g. g. g.*

██████ era segretaria di redazione). Affermava che in quegli anni esisteva una scuola di psicoanalisi freudiana a Piacenza frequentata anche dalla ██████; precisamente la ██████ era in formazione presso tale scuola.

Affermava che la formazione analitica si compone di due aspetti: quello principale riguardante la formazione personale, cioè una lunga analisi personale che mette il soggetto in condizione di affrontare la posizione di analista rispetto ad altri e quello teorico, vale a dire una teoria psicoanalitica. Aggiungeva che, secondo l'insegnamento freudiano, per esercitare la psicoanalisi non era necessario essere medici o avere titoli universitari e che in nessun paese europeo la pratica di psicoanalista era riservata a medici o a categorie professionali particolari. Concludeva dicendo che lui, come psicanalista, non prescriveva farmaci ai pazienti essendo contrario all'etica dello psicoanalista e rientrando ciò nella competenza dello psichiatra.

Era poi sentito, in qualità di consulente tecnico della difesa, Perrella Ettore il quale riferiva di essere psicoanalista da circa 25 anni, di essere laureato in lettere e di essere iscritto all'albo professionale avendo pubblicato diversi articoli e testi specializzati.

Affermava che la psicoanalisi era una *"pratica di parola, in cui c'è una persona che si chiama l'analizzante che chiede alcune questioni che la riguardano con la sollecitazione e l'aiuto di un'altra persona che si chiama lo psicanalista... con l'obiettivo di cercare di capire con più corrispondenza al vero che cosa si vuole ottenere nella propria esistenza ed evitare confusioni fra quello che vogliamo noi e quello che in qualche modo viene imposto o dall'identificazione con altre persone o da sollecitazioni di persone che sono state particolarmente importanti per noi... E' una pratica che si occupa essenzialmente della verità soggettiva di ciascuno, di ciascuna persona che ne voglia sapere qualcosa... non ha come scopo e come obiettivo l'eliminazione del sintomo, ma la comprensione del desiderio del soggetto"*.

Dichiarava che fra la attività dello psicoanalista, dello psicologo e dello psicoterapeuta vi era differenza; la psicoanalisi poi risaliva a più di un

*Perrella*

secolo or sono, la psicologia era sorta negli anni settanta ed è un insieme di studi impostati in modo scientifico; precisava che per la formazione dello psicoanalista non era necessaria una formazione universitaria e che in Italia esistono e sono esistiti autorevoli psicoanalisti del tutto sforniti di titolo universitario.

Infine, il teste Brunetti Enrico affermava di avere conosciuto la [REDACTED] in quanto frequentava la scuola di psicoanalisi freudiana di cui lui era direttore; la [REDACTED] seguiva la formazione che tutti gli psicanalisti seguono e cioè, presso la scuola, si era sottoposta ad analisi con il dott. Baldini; aggiungeva il teste che aveva successivamente rivisto la donna in occasione di convegni ed incontri di studio.

Ciò esposto in ordine alle risultanze istruttorie, pare pacifico che la attività della [REDACTED] non era quella di psicologa, bensì quella di psicanalista, ben differente dalla prima; a tale conclusione si perviene traendo spunto dalla definizione fornita dal consulente tecnico della difesa e poc'anzi riportata.

Tutti i testimoni infatti riferivano che le sedute presso la [REDACTED] consistevano in veri e propri monologhi nel corso dei quali la [REDACTED] raramente interrompeva e che in conclusione l'imputata non suggeriva alcun comportamento né prescriveva farmaci.

Deve ora affrontarsi la problematica relativa al quesito se le due attività siano in realtà solo due aspetti della stessa professione o presentino caratteristiche tali da imporre la distinzione.

Ritiene il Giudice che debba optarsi, anche alla luce della citata deposizione, per quest'ultima conclusione.

Invero, elemento differenziale portante fra le due attività di psicologo e di psicanalista risiede nel fatto che obiettivo della prima è quello curativo, ossia la rimozione dell'elemento di disturbo della psiche conseguita attraverso diagnosi e prescrizioni di comportamenti da parte del professionista al paziente, mentre, con riguardo alla seconda, obiettivo dell'analista non è diagnosticare una malattia e trovarne il rimedio.

*Collo*

l'analista, infatti, non prescrive nessun comportamento al paziente rispetto alla molteplicità di situazioni da affrontare, limitandosi ad ascoltarlo senza intervenire, esplicandosi quindi la attività in una sorta di sostegno passivo per un soggetto che richiede semplicemente di approfondire la conoscenza di se stesso.

Ed è quest'ultima l'attività che la [REDACTED] esercitava, atteso che tutti i testi dichiaravano che si sedevano o si sdraiavano ed iniziavano monologhi mai interrotti all'esito dei quali nessun consiglio o norma comportamentale erano dati dalla [REDACTED] che si limitava invece ad ascoltare le loro narrazioni, chiedendo semplicemente e liberamente al singolo paziente di fare ogni tanto un'associazione mentale.

Ma le due discipline si differenziano enormemente anche alla luce del tipo di formazione, richiedendo l'esercizio dell'attività di psicologo un titolo di studio accademico, cosa non chiesta per l'attività di psicoanalista che è introdotto alla professione indipendentemente da un corso universitario specifico (che non esiste), ma solo sottoponendosi a sua volta a sedute di analisi presso un analista per un congruo periodo di tempo onde apprenderne le tecniche.

Ciò posto, va osservato che la legislazione vigente prevede esclusivamente l'albo degli psicologi e non quello degli psicoanalisti; la legge n.56/1989, infatti, all'art.1, pur non fornendo una precisa nozione della professione di psicologo recita che "la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo agli organismi sociali ed alle comunità", richiedendo per l'esercizio della professione il conseguimento dell'abilitazione in psicologia mediante esame di stato ed iscrizione nel relativo albo professionale (art.2).

Nulla è previsto per l'esercizio della attività di psicoanalista e non si vede, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, come questa possa essere identificata con quella di psicologo; del resto, conferma della esistenza di

19.1.2001

una fondamentale differenza fra le due professioni è proprio il tenore del capo di imputazione, a mente del quale l'accusa contesta alla [redacted] di esercitare abusivamente la professione di 'psicologa' e non di 'psicanalista'. Ed infatti, appurato, all'esito della istruttoria dibattimentale, che l'imputata esercitava la seconda e non la prima attività, lo stesso rappresentante del Pubblico Ministero chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto.

Deve quindi concludersi per l'assoluzione di [redacted] dalla imputazione ascrittale perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visto l'art.530 c.p.p. [redacted] assolve [redacted] dall'imputazione ascrittale perché il fatto non sussiste.

Brescia, 18.1.2001

Il Giudice  
*[Handwritten signature]*

in Cancelleri

SENTE

itata il  
4 GEN. 2001

CLASSIFICAZIONE  
ENTRATA

cata al contum.

unicata al P.G.

unicata al P.M.

gnata SI   
ocabile

ESECUZ

unicata irrevoca

atto esecutivo al

ittà scheda

veduto per C.R.

veduto per libret

zione penale.